## STATUTI RURALI DELL'ALTO VICENTINO E CARTE DI REGOLA TRENTINE: NOTE SULL'ESPERIENZA GIURIDICA DI COMUNITÀ RURALI DI CONFINE

# Alan Sandonà Università degli Studi di Brescia alan.sandona@unibs.it

**Abstract:** L'esame degli statuti di alcuni villaggi posti a cavaliere di un confine - quello tra veneto e trentino - fattosi precoce frontiera costituisce l'occasione per una riflessione sull'esperienza giuridica delle comunità prealpine tra medioevo ed età moderna.

Sulla base della comparazione di tali "carte", frutto dell'elementare autonomia di "ville" che ad esse attribuirono una forte valenza identitaria, il contributo mira ad indagare se, l'esistenza di confini territoriali imposti (e contesi) da enti sovraordinati abbia o meno avuto incidenza sul diritto proprio delle comunità locali.

**Parole chiave:** statuti rurali; carte di regola; confine; iura propria; prealpi vicentine

Il presente contributo, da intendersi quale preliminare ricognizione di un oggetto che si crede meritevole di più approfondito studio, ha ad oggetto gli statuti di alcune comunità prealpine¹ prossime a quel tratto di confine veneto-trentino che dall'estrema propaggine orientale dei monti Lessini giunge alle pendici occidentali dell'altipiano di Asiago. Area che comprende, sul fronte meridionale, le principali vallate dell'Alto Vicentino (Val d'Agno, Val Leogra, Val Posina e Val d'Astico), mentre su quello settentrionale gli altipiani di Lavarone, Folgaria, e Fugazze, oltre alla valle di Terragnolo ed alla Vallarsa. Zona nota ai più per le vicende che la interessarono durante il primo conflitto mondiale, ma il cui controllo, già a partire dal XIII secolo, assunse un ruolo significativo dal punto di vista militare e commerciale in quanto comoda via di collegamento tra l'Italia e la "terra todescha".

L'importanza strategica delle "tres strate...pro ire tridentum, unam per vallem levogre, aliam per vallem posine, et tertiam per vallem astici" è già attestata negli statuti Vicentini del 1264<sup>2</sup>; e saranno proprio i contrasti confinari tra la città berica e le giurisdizioni signorili della Vallagarina (in parti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per l'area vicentina si sono presi, quale campione di riferimento, soprattutto, gli statuti, a quanto consta inediti, delle comunità rurali di Forni di Valdastico del 1542, di Tonezza del 1557 e di Arsiero del 1556 (per i quali, cfr. Biblioteca civica Bertoliana, *Carte Bortolan*, *C.B. 12*, *U.a. 55*, *fascc. "Forni"*, "*Tonezza"*, "*Arsiè"*; oltre agli statuti di Caltrano del 1543 (editi in A. Sandonà, *Leges et statuta communis Cartrani*. *Gli statuti di Caltrano del 1543*, Arcugnano 2014), Valli dei Conti del 1487 e Valli dei Signori del 1487 (editi in A. Ranzolin, *Gli statuti di Valli dei Conti e Valli dei Signori 1487*, Valli del Pasubio 1987). Per l'area trentina si sono utilizzati gli statuti di Folgaria del 1315 (cfr. *Carta ordinamentorum Folgarie contra dampnum dantem*, edita in F. Giacomoni, *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, I, Milano 1991, pp. 19-20), di Vallarsa del 1605 (cfr. *Carta di regola di Vallarsa*, edita in Giacomoni, *Carte di regola e statuti* cit (presente nota), II, pp. 398-402), di Terragnolo del 1634 (*Capituli et ordini del comune di Terregnuol*, edita in Giacomoni, *Carte di regola e statuti* cit. (presente nota), II, pp. 635-644) e quelli di Trambileno del 1710 (Cfr. *Capitoli del comun et università di Trambelleno*, edita in Giacomoni, *Carte di regola e statuti* cit. (presente nota), III, pp. 145-152).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. § "De stratis tridentini recuperandis" in F. Lampertico (ed.), Statuti del Comune di Vicenza MCCLXIV (Monumenti storici publicati dalla R. Deputazione Veneta di storia patria), Venezia 1886. Cfr. anche G.M. Varanini, L'invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell'età moderna in P. Guglielmotti (ed.), Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale = Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno) <a href="http://www.dssg.unifi.it/\_RM/rivista/saggi/Confi.ni\_Varanini.htm">http://www.dssg.unifi.it/\_RM/rivista/saggi/Confi.ni\_Varanini.htm</a>, p. 8.

colare quella di Castel Beseno<sup>3</sup>) a fare della zona una precoce frontiera<sup>4</sup>, oggetto, nei successivi secoli (e particolarmente nel XV e XVI), d'aspre contese tra la repubblica di Venezia e le più alte istituzioni tirolesi<sup>5</sup>.

A tali conflitti i giuristi non mancarono di fornire un arsenale di argomenti da far valere ad armi riposte, ovvero proprio per legittimare la ripresa delle armi.

Ferma la qualificazione funzionale di *limes* quale ente di divisione dello spazio, per i giuristi d'età medievale e della prima età moderna, canonisti come civilisti, non sempre esso poteva essere considerato nella sua dimensione lineare<sup>6</sup>, ma ben poteva essere un elemento del paesaggio terrestre dotato di una sua consistenza.

Così, per Giovanni d'Andrea, un confine poteva essere validamente demarcato dall'apposizione di cippi confinari<sup>7</sup> (e dunque con atto volontario), ma anche da elementi naturalistici (per flumina et rivos aquarum) od antropici (per castella et per villas) da considerarsi, però, unitamente ad elementi giurisdizionali

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appartenne fino al 1465 ai Castelbarco per poi passare ai Conti Trapp.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Varanini, L'invenzione dei confini cit. (rif. nota 2), p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J. E. Law, A new Frontier: Venice and the Trentino in the early fifteenth Century, in Id., Venice and the Veneto in the Early Renaissance, Aldershot-Burlington (USA)-Singapore-Sydney 2000, XVI, pp. 159-180; M. Bellabarba, Giurisdizione e comunità: Folgaria contro Lastebasse. Un caso di conflitto confinario tra Impero asburgico e repubblica di Venezia (XVII-XVIII secolo), in «Acta Histriae» VII (1999), pp. 233-255); F. Caldogno, Relazione delle alpi vicentine e de' passi e popoli loro (1598), Vicenza, s.d., p. 92 (ristampa a cura dell'Istituto di cultura cimbra – Roana), passim; si vedano anche i contributi raccolti in W. Panciera (ed.), Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta. Secoli XVI-XVIII, Milano 2009; in particolare: S. Lavarda, "Il primo confin contentioso". Le montagne tra Astico e Posina in età moderna, in ivi, pp. 117-147 e W. Panciera, Il confine tra Veneto e Tirolo nella parte orientale dell'altopiano di Asiago tra il XVI e il XVIII secolo, in ivi, pp. 147-181.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. P. Marchetti, Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo medioevo, in Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline, A. Pastore (ed.), Milano 2007, pp. 70-76. E ld., De Jure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna, Milano 2001, pp. 51-55.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. tit. *De parochiis et alienis parochianis, c. IIII Super eo*, n. 2, in Giovanni d'Andrea, *loannis Andreae I.C. Bononiensis ...in tertium Decretalium librum Novella Commentaria. Ab exemplaribus variis per Petrum Vendramenum in pontificio Venetiarum foro Aduocatum...,* Venetiis 1612, f. 133 r.

"puta castrum vel villa sit unius dioecesis, citra vero sit alterius, quandoque etiam distinguuntur per montes, ut totus mons sit unius dioecesis, reliquus alterius, quandoque per cacumina montium, ut scilicet illa sint limina vel limitationes" <sup>8</sup>.

E proprio la poliedricità dei criteri di possibile estrinsecazione del confine era alla base, stando alla riflessione di Niccolò de Tedeschi, dei dubbi circa il regime giuridico delle cose poste su di esso<sup>9</sup>.

Se Baldo degli Ubaldi, in prospettiva dialettica ed appoggiandosi alla spiccata normatività<sup>10</sup> dei fatti consolidati, sosteneva che la legittimità di un *limes* riposasse sulla sua antichità, la cui prova poteva fornirsi sulla base delle memoria degli abitanti del luogo, e, in particolare, la loro frequentazione dei siti<sup>11</sup>, e, solo nell'impossibilità di provare il possesso più antico, doveva preferirsi tra i contendenti, quello che avesse potuto vantare un titolo sul quale fondare il proprio diritto, per Giacomo Del Pozzo era il concreto esercizio della *iurisdictio*, la sua estrinsecazione attraverso l'effettivo controllo militare e fiscale, il modo più convincente per marcare l'estensione dei possedimenti di ciascuno<sup>12</sup>.

Assai significativa, anche per la parziale evocazione, ante litteram, d'argomenti destinati a grande successo nei secoli successivi, appare, stan-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. tit. *De probationibus, c. XII Cum causam*, n. 2, in Giovanni d'Andrea, *Ioannis Andreae I.C. Bononiensis ...in secundum Decretalium librum Novella Commentaria...*, Venetiis 1612, f. 125 r.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. tit. *De parochiis et alienis parochianis*, c. *IIII Super eo,* n. 5, in Niccolò Tedeschi, *Abbatis Panormitani Commentaria in tertium decretalium librum. Quamplurium ...*, Venetiis 1571, f. 179 v.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 2006, pp. 183 ss.: Id., Società, diritto, stato: un recupero per il diritto, Milano 2006, p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. Cons. CCCCXX, 5, in Baldo degli Ubaldi, Baldi Vbaldi Perusini...Consiliorum siue responsorum... volumen primum... Hac nouissima editione recognitum... Venetiis 1575, ff. 135v-136v.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> «Limites territorii limites iurisdictionis limitant et contra», cfr. Giacomo dal Pozzo, Allegationes pro Comunitate terrae Valentiae contra Communittem Sancti Salvatoris, nn. 14-15, in Allegationes celeberrimorum doctissimorumquae iurisconsultorum Iacobi de Puteo. Pro Communitate terrae Valentiae contra Communitatem Sancti salvatoris et Luchini de Curte pro Communitate Sancti Salvatoris, contra Communitate terrae Valentiae in materia confinium, Venetiis 1574, f. 4r-v.

do a quanto riferisce nel 1460 il giurista trentino Calepino Calepini<sup>13</sup>, l'allegazione da parte dei giuristi vicentini incaricati di difendere le ragioni della Serenissima proprio nella controversia confinaria di cui ci occupiamo, di un concetto di "confine naturale" riallacciato alla tradizione letteraria che faceva della catena alpina la difesa dell'Italia<sup>14</sup>. Concetto amplificato nello scontro propagandistico che accompagnò la guerra tra Massimiliano I d'Asburgo e la Serenissima sul finire del XV secolo e che, per parte imperiale, faceva leva sul tòpos dell'"odio innato perpetuoque tra le forze sane della gens Austria e la corrotta e insaziabile genia dei Veneti" <sup>15</sup>.

Le comunità rurali di confine, in un contesto inevitabilmente turbolento, venivano a trovarsi duplicemente "ai margini della civitas" 16; nel (doppio) senso, cioè, di essere l'estremo limes fisico della giurisdizione cittadina, e, nel contempo, proprio in quanto collocate su di un confine conteso, escluse dei benefici (quantomeno in termini di sicurezza) che dall'applicazione dell'ordine di una civitas avrebbe dovuto derivare loro.

Pur prive di qualsivoglia influenza politica, nel perseguimento dei loro limitati (ma vitali) interessi tali comunità, munite di una propria fisionomia istituzionale, giocavano la loro partita, occasionalmente offrendo all'uno od all'altro dei contendenti singolari deditio<sup>17</sup>, difendendo dai (od usurpando

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sulla cui figura ed opera, cfr. L. Santarelli *Un giurista nel Quattrocento trentino: Calepino de Calepini* in *Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima, Trento* 75 (1996), pp. 245-65.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. J. Pizzeghello, L'onesto accomodamento: il congresso di Rovereto del 1605 e il confine veneto sulle montagne vicentine, Prato 2008; M. Bellabarba, La giustizia ai confini: il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna, Bologna 1996.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr. J. Pizzeghello, *Montagne contese. Il Congresso di Trento (1533-1535) e il confine veneto-trentino-tirolese sulle Prealpi vicentine*, in Studi Veneziani, 50 (2005), p. 69; G. M. Varanini, *La frontiera e la cerniera. La Vallagarina del Quattrocento vista da Venezia (e da Verona)*, in *1500 circa. Landesausstellung 2000 - Mostra storica*, Milano 2000, pp. 455-460.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Per una riflessione "multifocale" sul fenomeno dell'alterità, cfr. A. A. Cassi (ed.), *Ai margini della* civitas. *Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Le comunità di Vallarsa, di Terragnolo, di Folgaria, ad esempio, nel 1438 si "diedero" a Venezia in cambio di promesse d'esenzione fiscale, salvo poi rinnovare altrettanto spontaneamente la propria fedeltà alla Casa d'Austria dopo la sconfitta dei veneziani ad Agnadello (1509). Quanto alla Val Lagarina le pretese Venete trovano piuttosto appoggio formale sulle disposizioni testamentarie di Azzone Castelbarco.

ai) comuni contermini prerogative circa l'utilizzo di risorse naturali fondamentali (acque, pascoli, boschi); giungendo, alle volte, anche all'adozione dell'espediente della falsificazione documentale<sup>18</sup> per definire vantaggiosamente le proprie "pertinenze"; sostantivo, quest'ultimo, il cui significato, per come emerge delle fonti, non coincide necessariamente con quello di territorio racchiuso dai confini, ma piuttosto allude al "pertinere", ossia all'appartenenza giuridica<sup>19</sup>.

La microconflittualità locale, direttamente connessa a tale situazione, aggravata dalle manomissioni dei confini effettuate durante gli scontri tra enti detentori del *merum e mixtum imperium* e, particolarmente, durante la guerra del 1509<sup>20</sup>, ebbe però l'effetto singolare di stimolare, nelle comunità di villaggio, più che il ricorso alle vie di fatto (comunque presente), quello alle vie di diritto, come attesta la sorprendente vitalità giuridica di tali organismi: sia in termini di promozione delle procedure arbitrali per definire, in difetto d'intervento del *superior*, le questioni con i comuni contermini, che, soprattutto, attraverso la riaffermazione e consolidazione in forma scritta dei propri statuti e privilegi.

Le fonti statutarie in esame, al di là dell'eterogenea denominazione che portano (statuti, ordinamenti, capitoli, regole, ecc), sul piano tassonomico sono tutte riconducibili al novero degli statuti rurali<sup>21</sup>: tipica espressione

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Esempi della falsificazione di documenti da parte delle comunità di Recoaro, Rovegliana, Fongara e Durlo in Varanini, *L'invenzione dei confini*, cit, (rif. nota 2), p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr. G. Cristiani, *L'origine del pensionatico. Il caso di Lerino*, in A. Morsoletto (ed.) *Studi e Fonti del Medioevo Vicentino e Veneto*, I, Vicenza 2010, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. G. Mantese, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, II, Vicenza 1954, pp. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. A. Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea, Bologna 2007, pp. 176 s.; G. Rossi, Dottrine giuridiche per un mondo complesso. Autonomia di ordinamenti e poteri pazionati in un consilium inedito di Tiberio Deciani per la comunità di Fiemme (1580), in "Ordo iuris". Storia e forme dell'esperienza giuridica, M. Sbriccoli et alii (ed.), Milano 2003, pp. 97-136; M. Ascheri, I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV, Roma 2000, pp. 170 ss.; A. Solmi, Storia del diritto italiano (3ª ed.), Milano 1930, pp. 484 s.

Con particolare riguardo agli statuti rurali vicentini, cfr. G. M. Varanini, Statuti rurali e organizzazione del contado: alcune riflessioni comparative sui casi di Verona e di Vicenza, in Id., Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Verona, 1992, pp. 57-72; F. Lampertico, Degli statuti rurali nel vicentino, in Archivio Storico Italiano, XIII, 2 (n.s.), Firenze 1861, pp. 60-66; per una aggiornata bibliografia sulla

normativa delle comunità di villaggio<sup>22</sup> che, nella pluralistica esperienza del diritto comune, si inserisce a pieno titolo nell'eterogeneo *genus* degli *iura propria*<sup>23</sup>. Diritti (in senso oggettivo), questi ultimi, che sono espressione

statutaria rurale vicentina cfr. Sandonà, *Leges et statuta communis Cartrani* cit. (nota 1), p. 17, nota 13.

Sulle carte di regola trentine, M. Nequirito, A norma di Regola: le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700, Trento 2002; Id., Delle carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico, Mantova 1988, pp. 9-54; C. Nubola, Comunità rurali del Principato vescovile di Trento. Carte di regola e diritti di vicinia (secoli XVI-XVIII), in «Archivio Storico Ticinese», 132 (2002), pp. 221-237; E. Capuzzo, Carte di regola e usi civici nel Trentino, in Studi Trentini di Scienze Storiche 4 (1985), pp. 371-421; F. Giacomoni, Introduzione in Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, I, Milano 1991, pp. X-XXV.

<sup>22</sup> Cfr. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*. *II. Il Basso medioevo*, Roma 1995, pp. 254-256; G. Chittolini, *Città e contado nella tarda età comunale, a proposito di studi recenti*, in «Nuova Rivista Storica», LIII (1969), pp. 706-719; Id., *Città*, *comunità e feudi negli Stati dell'Italia centrosettentrionale*, Milano 1983, pp. 105 ss., 211 ss.; Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, VII-XL, pp. 292 ss.; F. Schneider, *Le origini dei comuni rurali in Italia, pref. di E. Sestan*, Firenze 1980 (Iª ediz. *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde*, Berlin 1924); G. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano 1978; G. Santini, *"I comuni di pieve" nel medioevo italiano. Contributo alla storia dei comuni rurali*, Milano 1964; A. Solmi, *Sulle origini del comune rurale nel Medio Evo*, in «Rivista italiana di sociologia», XV (1911), pp. 655-673; Id., *Comune rurale*, in *Enciclopedia italiana*, XI, Roma 1929, pp. 25-26.

<sup>23</sup> Cfr. C. Storti Storchi, Appunti in tema di "potestas condendi statuta", in G. Chittolini, D. Willoweit (ed.), Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, Bologna 2001, pp. 319-343; ead., Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni, in Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica, Roma 2010 (Istituto storico italiano per il Medioevo, E. Conte e M. Miglio (ed.), Nuovi Studi Storici, 83), pp. 35-52; C.M. Valsecchi, Universale e particolare. Cenni al valore normativo degli statuti, in G.M. Varanini, A. Ciaralli (ed.), Lo statuto del collegio dei giudici-avvocati di Verona (1399), Verona 2009, pp. 3-20; P. Costa, 'lus commune', 'ius proprium', 'interpretatio doctorum': ipotesi per una discussione, in El dret comù i Catalunya. Actes del IV Simposi Internacional, Barcelona 1995, pp. 29-42; U. Santarelli, lus commune e iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema, in Studi in memoria di E. Viora, Roma 1990, pp. 635 ss.; E. Dezza, L'applicazione dello statuto nell'età del tardo diritto comune: la testimonianza di Flavio Torti, in P. Caroni (ed.), Dal dedalo statutario, Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità (Ascona, 11/13 novembre 1993), Bellinzona 1995, pp. 237-260; G. Dilcher, Hell, verständidig, für die Gegenwart sorgend, die Zukunft bedenkend, zur Stellung und Rolle der mittelalterlichen deutschen Stadrechten, in ZSS, GA 106 (1989), pp. 12-45; trad. it. in «Nuova rivista storica» 74 (1990), pp. 489-516.

dell'autonomia degli ordinamenti giuridici territoriali e personali affermatisi in età medievale: autonomia nei confronti di un universo istituzionale superiore - governato dallo *ius commune*, appunto - dal quale ciascuno di essi si diversificava e nella cui orbita, nondimeno, si riteneva inserito<sup>24</sup>.

Posto che "ogni diritto non è mai un fenomeno svincolato dal mondo sociale che attraverso esso si manifesta"<sup>25</sup>, le fonti statutarie in genere<sup>26</sup>, in quanto diretta espressione di un ben definito ente, sono quelle che più lo rappresentano e che meglio possono aiutarci a comprenderne, su un piano oggettivo, natura e funzione; sul piano soggettivo, le vocazioni ed aspirazioni degli uomini che lo hanno composto.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico,* II, Milano 2005, p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. A. Cavanna, *Diritto e società dei regni ostrogoto e longobardo,* in *Magistra Barbaritas*. *I Barbari in Italia*, Milano 1984, p. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cfr. M. Ascheri, Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia, in Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di Statuti, VII, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze 1990, pp. XXXI-XLIX), Id., Statuti e consuetudini tra storia e storiografia, in R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli (ed.), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, Bologna 2001; G.S. Pene Vidari, Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali, in «Studi piemontesi», XXV (1996), pp. 327-343; Id. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana, in Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli Enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII, conservati presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, VIII, [Firenze] 1999, pp. XI-XCVI; M. Sbriccoli, L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale, Milano 1969; Id., Considerazioni sugli statuti signorili, in A. Padoa Schioppa A., M. G. Di Renzo Villata, G.P. Massetto (ed.), Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, III, Milano 2004, pp. 1795-1810; R. Savelli, Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio, in Id. (ed.), Repertorio degli statuti della liguria (secc. XII-XVIII), Genova 2003, pp. 3-191; P. Caroni, Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario, in «Archivio Storico Ticinese», XXXII, 118 (1995), pp. 129-160; G. Rossi, «È stato osservato e si osserva...»: l'identità di un popolo nello specchio del suo diritto. Il «Libro delle consuetudini» (1613) della Comunità di Fiemme, in «Archivio Storico Ticinese», ser. 2a, XXXIX (2002), pp. 203-220.; Storti Storchi, Gli statuti tra autonomie cit. (rif. nota 23), pp. 35-52.; A. Dani, Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime: qualche annotazione e considerazione in www.historiaetius.eu -2/2012 - paper 6; G. Mazzanti, Rileggendo gli statuti di Gemona del Friuli in www.historiaetius.eu - 1/2012 - paper 6.

La comparazione delle fonti selezionate restituisce l'immagine di complessi normativi asistematici articolati in poche decine di capitoli, rubricati o meno. Le regole si susseguono disordinatamente; ciò che consente di presumerne una stratificazione cronologicamente disomogenea, coerente, del resto, con la loro matrice consuetudinaria.

In tali "carte", comunque, affiancati a precetti aventi finalità e *ratio* peculiari, sono individuabili gruppi di disposizioni omogenee. Di queste ultime, i nuclei più consistenti sono sempre relativi alle prescrizioni sul "danno dato" ed agli ufficiali deputati all'amministrazione del comune (determinandone le modalità d'elezione in seno all'assemblea dei capifamiglia, le funzioni e le responsabilità); altro gruppo di norme contempla le prestazioni personali (factiones) cui sono tenuti gli abitanti di ciascuna "villa"; ulteriore gruppo è costituito dalle regole d'elezione delle guardie campestri (saltari) e le modalità d'esercizio delle loro funzioni di polizia rurale (su boschi, monti, prati e campi). Quali "extravaganti" trovano posto negli statuti norme sull'utilizzo dei beni comuni, sul regime della successione nell'estimo, sul diritto di prelazione dei convicini in caso di alienazione di beni, e, ancora, sul divieto d'ospitare stranieri e loro bestiame.

La formulazione dei precetti, anche al netto del farraginoso stylus scribendi adottato, è minuziosamente casistica e ridondante. All'astrazione non è dato spazio; nondimeno il portato normativo di tali fonti non può definirsi giuridicamente banale: le sanzioni sono graduate in funzione dell'importanza (economica e/o morale) dei beni giuridici tutelati; in alcuni casi è preso in considerazione l'elemento soggettivo delle condotte; sono previsti sofisticati meccanismi di controllo dell'opera degli amministratori; alle norme strutturali, fondanti l'ordinamento del comune, si affiancano apparati sanzionatori dai quali emerge un'esplicita funzione retributiva e general-preventiva.

È significativo il fatto che, per quanto riscontrabile nelle fonti esaminate, tra i comuni d'area veneta e quelli d'area trentina le differenze siano davvero minime ed attengano, per lo più, alla denominazione di magistrati che, sostanzialmente, svolgono le medesime funzioni (decano, stimatori, sindaco, savi, marigo e saltari, per le comunità vicentine; massaro, giurati, sindaco, consiglieri, cavalieri e saltari per quelle trentine e roveretane). A differenza degli "stimatori" vicentini il cui compito era quantificare i danni denunciati dai saltari, i "giurati" trentini, che pure, e soprattutto, svolgono

tale funzione fungono anche da coadiutori del massaro nel governo della villa. Le fonti attestano però che lo stimatore veniva per lo più eletto tra i consiglieri, sicché la differenza è più formale che sostanziale.

Quella che invece pare una peculiarità degli statuti rurali vicentini è la formalizzazione delle regole sull'affitto "mariganza"<sup>27</sup>. Norme che però sembrano risentire della tendenza del capoluogo berico, manifestatasi a partire dell'età scaligera<sup>28</sup> e sostenuta, in età veneziana, dai Rettori della città, a sollecitare la riattivazione dei sistemi consuetudinari di controllo delle colture<sup>29</sup>.

Ora, considerando che i capitoli componenti gli statuti in commento costituiscono verosimilmente la trasposizione di usi normativi tramandati *ab immemorabile*, in forma orale, nel seno delle rispettive comunità - ossia delle norme che, per secoli, ne hanno definito la vita negli aspetti amministrativi, civili ed economici - ben si comprende come esse abbiano spiccata attitudine a renderne con fedeltà il modo d'essere (o, meglio, il modo che, per secoli, ha consentito a tali comunità di essere). La stessa incompletezza di tali fonti per quanto riguarda molti aspetti dell'amministrazione, presupponendo l'esistenza di altre norme locali, fa propendere per la sua origine consuetudinaria. Né è difficile comprendere il motivo per cui l'esercizio dell'autonomia dei comuni rurali fosse assai limitato<sup>30</sup> e si estrinsecasse in termini e per fini molto diversi rispetto a quelli delle città che, con maggiore o minore intensità, li captavano nella propria area d'influenza.

La preoccupazione dominante in tali organismi era del resto quella di impedire gli arbitrî, di cristallizzare, con fini garantistici, le prestazioni tra-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Il diritto di mariganza, in senso ampio qualificabile come *iurisdictio* rurale, consisteva nel potere di "ponere decanos, iuratos, consiliaros, camparos, saluarios, et alios officiales necessarios in villis"; nonchè in quello di "facere guizas et regulas et eas exigere et in se habere"; intendendosi per "guizzare" sottoporre un territorio (anche se il riferimento è per lo più a boschi) a prescrizioni di utilizzo e custodia. Cfr. § Quid sit marigantia: & ad ius marigantiae pertineat in lus municipale vicentinum. Cum additione partium illustrittimi dominij, Venezia 1567, p. 63r.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. G. M. Varanini, *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, Classe dirigente, economia* (1312-1404) in G. Cracco (ed.), *Storia di Vicenza, II, L'età medievale,* Vicenza 1988, p. 179

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. le ingiunzioni del 1525 e del 1526 del vice podestà di Vicenza ai vicari di Thiene e Marostica, in Biblioteca Civica Bertoliana, *Archivio Torre*, b. 62, cc 547v-549r.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. Cortese, *Il diritto nella storia medievale* cit. (rif. nota 22), p. 255.

dizionalmente dovute al *dominus loci* (quale che fosse)<sup>31</sup>, di regolamentare la gestione dei territori destinati all'uso collettivo (composti soprattutto di pascoli e di boschi)<sup>32</sup> e tutelare i beni personali degli abitanti.

Problemi elementari - quanto esiziale era tuttavia il trascurarli - che da sempre le comunità rurali avevano avuto; e che da sempre avevano cercato di risolvere in via consuetudinaria<sup>33</sup>, con norme precocemente consolidate, a fini certificativi, negli statuti.

L'origine di molte delle regole che troviamo consolidate in forma scritta in queste fonti è dunque certamente più remota della data che portano i rispettivi privilegi d'approvazione. E, se per la quasi totalità delle comunità esaminate, v'è prova documentale dell'esistenza e funzionalità di un elementare assetto istituzionale almeno dal XIII secolo, può congetturarsi che le norme materiali relative alla gestione dei beni comuni, alle *corvée* imposte ai capifamiglia, ai vincoli di responsabilità famigliare e collettiva, così come gli obblighi di partecipazione alla liturgia pubblica, siano ben più risalenti; per tacere, poi, di quelle relative ai c.d. "danni dati" che potrebbero essersi tramandate sin dall'alto medioevo, con le naturali variazioni che un così lungo lasso di tempo di necessità comporta. Per contenuti e struttura, infatti, questo ultimo gruppo di regole presenta fortissime analogie con gli apparati di composizione pecuniaria tipici delle leges langobardorum e di quelle germaniche in genere<sup>34</sup>; e, del resto, la tesi della loro riconducibilità

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Il signore, prima; il comune cittadino od il Principe Vescovo poi, successivamente il Serenissimo Dominio o autorità imperiale e, per certe prestazioni, connesse a diritti signorili ormai esercitati dal Comune, la stessa *universitas* degli abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> L'uso di possedere in comune porzioni delle terre dei villaggi contadini ha finito col venir costruito come una forma 'proprietaria' alternativa a quella individuale (Cfr. P. Grossi, *Un altro modo di possedere: l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> O, a volte, con definizioni contrattuali con la signoria locale, più o meno stimolate dalla rivolta.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa* cit. (nota 21), pp. 35-48; Cavanna, *Diritto e società* cit. (rif. nota 23), pp. 351-379; G.P. Bognetti, *L'età longobarda*, Milano 1966-1968, *passim*. Sulla continuità "di base" tra le norme giuridiche dei comuni del nord Italia e quelle longobarde, cfr. S. Gasparri, *La memoria storica dei longobardi*, in C. Azzara, S. Gasparri (ed.), *Le leggi dei longobardi*. *Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Milano 1992, p. XIX.

alle "fabulae inter vicinos" citate dall'Edictum Rhotari del 643<sup>35</sup> e da questo accostate alla consuetudo loci in materia di emenda del danno cagionato da bestiame è ben nota alla storiografia<sup>36</sup>. È, del resto, un fatto che in veneto, ancora nell'XI secolo, alcune fonti qualifichino come fabula vicinorum le deliberazioni dei convicini<sup>37</sup> e che in alcune carte di regola trentine, fonti troppo simili a quelle alto vicentine per non presupporre una comune origine culturale, "fabula" sia utilizzato quale equivalente di "regola"<sup>38</sup>.

La tesi di una remota formazione consuetudinaria di tali norme, del resto, appare coerente con le vicende storiche delle comunità indagate, dall'alto medioevo in avanti<sup>39</sup>.

Da un lato la scarsa urbanizzazione e la consistente immigrazione germanica comportarono il precoce collasso delle strutture pubbliche ereditate dal tardo antico; dall'altro l'assenza, o quantomeno la distanza, del potere politico, consentì l'affermazione, a partire dai secoli X ed XI di signorie fondiarie, prima ecclesiastiche, poi laiche<sup>40</sup>, esercitanti un potere di distric-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cfr. § CCCXLVI Rotharis leges in M.G.H., Legum. IV, Haannover 1868, pp. 381 s. Per un'edizione meno risalente dell'intero corpus delle leggi longobarde, corredata da traduzione italiana, cfr. C. Azzara, S. Gasparri (ed.), Le leggi dei longobardi cit. (nota 34).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> A. Zieger, *Storia della regione tridentina*, Trento 1968, p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cfr. G. P. Bognetti, Sulle origini dei Comuni rurali del Medioevo, in Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, Pavia 1927, p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano. Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero Romano al secolo decimosesto*, I, pt. 2°, Milano 1923, p. 714.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cfr. S. Bortolami, L'Altipiano nei secoli XI-XIII: ambiente, popolamento, poteri, in Storia dell'Altipiano dei Sette Comuni, I. Territorio e istituzioni, Vicenza 1994, pp. 259-31; S. Bortolami, Frontiere politiche e frontiere religiose nell'Italia comunale: il caso delle Venezie, in Castrum IV. Frontières et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Age (J. M. Poissson, ed.), Roma-Madrid 1992, pp. 211-218. Per interessanti spunti comparativi con le comunità montane della Valtellina e della Lombardia cfr. M. Della Misericordia, Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo, Milano 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> I fondi del Tiroler Landesarchiv di Innsbruck attestano peraltro che, nel XII sec., prima dell'affermazione politica del comune di Vicenza, parte della valle dell'Astico, fino alla pedemontana, fosse sub infeudata a signori Trentini (Cfr. M. C. Belloni (ed.), *Documenti trentini negli archivi di Innsbruck (1145-1284)*, Trento 2004) ed è altrove documentato che, ancora nella prima metà del XV secolo, gli stessi Castelbarco, dinasti di Castel Beseno, avessero possedimenti a Caltrano e nelle ville limitrofe (Cfr. G. Tovazzi, *Compendium Di* 

tio di carattere pubblicistico sui residenti. E fu proprio grazie al contatto con un "potente" espresso quotidianamente, tanto in forme legali come nell'abuso o nel sopruso, che gli uomini della comunità di fatto elaborano progressivamente le basi di quella di diritto. Fu quindi per negoziare il rapporto con il dominus loci, per quantificare le prestazioni dovutegli, per poter disporre dei propri beni, e, ancora, per intervenire sull'uso di quelli comuni; insomma, per trovare un equilibrio tra gli opposti interessi del signore e della comunità insediata sulle "sue" terre (o sulle terre divenute "sue"), che si svilupparono tra quelle genti le forme di solidarietà collettiva che sono il primo embrione del comune medievale; crogiolo nel seno del quale prenderanno forma, in modi e tempi diversi, anche regole tradizionali che permeeranno la cultura locale fondendo gli eventuali diritti di stirpe compresenti<sup>41</sup>.

Al di là della loro origine più o meno remota, e della semplice normativa sull'articolazione del comune, gli statuti esaminati, oltre a costituire un prezioso materiale per la ricostruzione del diritto consuetudinario dell'area indagata, costituiscono una diretta fonte di informazione circa la gestione delle terre, dei boschi, dei pascoli e delle colture; danno un'idea precisa dei "beni" ritenuti più preziosi dalle comunità; ed, ancora, costituiscono un insostituibile strumento per la comprensione dei sistemi di gestione delle proprietà collettive, e, quindi, di quei diritti<sup>42</sup>, fondamentali per la comunità, che saranno detti "usi civici"<sup>43</sup>.

plomaticum sive tabularum veterum loci, temporis, et argumenti multiplicis servata earumdem primigenia fhrasi, et orthographia diphthongis tantum exceptis....l, Trento 1787, doc. 115); situazione che, indubbiamente, doveva complicare le questioni confinarie cui si accennava supra (p. 1), ponendo questioni d'interferenza dell'interesse privato nelle questioni "pubblicistiche" di regolamento dei confini.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Cfr. Ascheri, *I diritti del medioevo* cit. (rif. nota 21), pp. 99 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> In una sentenza resa tra il comune di Caltrano e quello di Chiuppano del 26 aprile 1399 apprendiamo che tali diritti erano comprensivi, tra l'altro, delle facoltà di "capulare, pasculare, segare et buscare" (ossia dei cc.dd. pensionatico, legnatico ed erbatico). Cfr. Mantese, Memorie storiche cit. (nota 20), III, 2, p. 545, nota 72.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Il tema degli usi civici pone questioni storiografiche estremamente affascinanti. La storiografia giuridica, i cui contributi sono numerosi, in particolare si è soffermata sugli aspetti di tensione tra le proprietà collettive ed il modello proprietario affermatosi con la codificazione francese. Cfr. P. Grossi, *Usi civici: una storia vivente* in «Archivio Scialoja-Bolla», 1 (2008), pp. 19-28; Id., *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il* 

La normativa in parola è, dunque, anche un fedele specchio del contesto storico e sociale di comunità che hanno fondato la propria sussistenza sul possesso di beni collettivi e sulla tutela della piccola proprietà; la cui intima logica, a fronte della scarsezza di risorse, è proprio la necessità di tutelare e disciplinare razionalmente l'utilizzazione di tali beni e garantire uno sfruttamento, che oggi si direbbe "sostenibile", delle risorse agro-silvo-pastorali della comunità.

diritto statuale in « Rivista diritto agrario», 1997, p. 261 ss.; ld., Assolutismo giuridico e proprietà collettive in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 19 (1990), pp. 505-555; U. Petronio, Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica in La proprietà e le proprietà (Atti del Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985), Milano 1988, pp. 491-542. Id., Rileggendo la legge usi civici in « Rivista di diritto civile», 52 (2006), pp. 615- 665; Id., voce Usi civici, in Enciclopedia del diritto, Varese 1992, vol. XLV, pp. 930-953; Id., La proprietà del bosco e delle sue utilità, in S. Cavaciocchi (ed.), L'uomo e la foresta: secc. XIII-XVIII, Atti della ventisettesima settimana di studio dell'Istituto Datini di Prato, 8-13 maggio 1995, Firenze 1996, pp. 423-436; G. S., Pene Vidari, Recensione di S. Barbacetto, "Tanto del ricco quanto del povero". Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed età contemporanea in « Rivista di storia del diritto italiano», 74-75 (2001-2002), pp. 549-550; G. Rossi, Per la storia delle proprietà collettive in area alpina. Appunti preliminari, prefazione a Barbacetto, "Tanto del ricco cit (rif. questa nota), pp. 9-21); Id., I demani civici e le proprietà collettive tra passato e presente, in P. Nervi (ed.), I demani civici e le operazioni di riordino, Trento 2003, pp. 49-71; E. Genta, Recensione di "Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale" in « Rivista di storia del diritto italiano», 70 (1997), pp. 459-460; G. Raffaglio, Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici, Milano 1915. Per le interessanti riflessioni sulla giuridica configurazione del dominium tra medioevo, età moderna ed età contemporanea, si veda il testo dell'interevento di D. Quaglioni, Panoramica storica del diritto di proprietà nella XXV Conferenza internazionale dell'Osservatorio "Giordano Dell'Amore" sui rapporti tra diritto ed economia Fra individuo e collettività. La proprietà del secolo XXI, tenutosi a Milano l' 8-9 novembre 2012; P. Alvazzi del Frate, G. Ferri, Le proprietà collettive e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX), in L. Vacca (ed.), Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Bouchard, Roma 13-14 giugno 2014, Napoli 2015, pp. 31-57; M. Cosulich, G. Rolla (ed.), Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali Trento 2014. Per un approccio multidisciplinare al tema cfr. G. Bonan, The communities and the comuni: The implementation of administrative reforms in the Fiemme Valley (Trentino, Italy) during the first half of the 19th century in International Journal of the Commons. vol. 10, n. 2, 2016, pp. 589-616. (http://www.thecommonsjournal.org).

Ancorché semplici e limitate, tali regole presuppongono un universo di doveri; universo giuridico che è "diritto vivente" e, prescinde, nella propria effettività, dall'autorità formale.

L'autorità, feudale, signorile, cittadina o principesca che fosse, in quanto esercente il ruolo di rispettivo *superior* ha sempre preteso omaggio; ha, più o meno graziosamente, "riconosciuto" le norme statutarie rurali apponendovi il proprio *placet*; ciò nondimeno non le ha create; al più, quando ne ha avuto l'effettiva forza, si è riservata il diritto di censurarle. Essa, del resto, per secoli è stata lontana e, salva la pretesa fiscale e militare (diretta od indiretta), sostanzialmente indifferente alla dimensione giuridica della comunità locale che, per conseguenza (e per necessità), ha avuto modo di definirsi autonomamente.

In prospettiva storico-giuridica è importante notare come le autorità a cui le comunità chiedono l'approvazione o la conferma dei propri statuti non conferiscano alle ville loro soggette il potere di emanarli, bensì presuppongano tale potere come già esistente in capo agli organismi locali, riservandosi un mero diritto di veto.

Se, per quanto concerne Vicenza, il controllo della conformità degli statuti all'interesse del capoluogo era delegata alla magistratura dei *Deputati* ad utilia cui, appunto, lo ius municipale demandava il potere di "videre et corrigere statuta ordinamenta et regulas villarum Vincientini districtus", per l'area trentino-roveretana l'approvazione delle carte di regola era demandata ai feudatari del Principe Vescovo prima, ed al pretore di Rovereto poi<sup>44</sup>.

Lo Statuto vicentino, peraltro, con disposizione la cui *ratio* era evidentemente la limitazione della *potestas condendi statuta* delle comunità soggette, e, per riflesso, dei loro *iura propria*, prevedeva espressamente che le comunità rurali

"non possint nec debeant regulas, ftatuta, vel ordinamenta de nouo [sic!] facere sine licentia Rectoris & sapientum deputatorum ad utilia communis Vicentiae

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Sul ruolo del pretore e la giurisdizione podestarile in Vallagarina, cfr. D. Quaglioni, *Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», s. VI, vol. 29 (1989), pp. 11-23.

per quos regulae sive statuta ut supra, examinari & comprobari debeant. & comprobata dicto modo valeant ac teneant"<sup>45</sup>.

E, non diversamente, i Principi vescovi trentini in più occasioni cercarono di riformare d'imperio le antiche consuetudini di comunità e valli erodendo degli spazi di autonomia statutaria.

Tuttavia, nel sistema giuridico d'ancien régime, una totale usurpazione delle prerogative locali, per quanto elementari, non si sarebbe potuta conseguire de iure sia perché, da un lato, ciò avrebbe significato un'inattuabile (a quel tempo) scardinamento di un sistema pluriordinamentale ancora fisiologico<sup>46</sup>, dall'altro perché la dimensione dialettica del discorso giuridico propria del sistema di diritto comune e l'abilità argomentativa dei giuristi davano anche alle piccole realtà solidi argomenti di difesa.

Sulla base della più tarda delle dottrine basso medievali volte a giustificare la *potestas condendi statuta* - quella espressa nel c.d. "sublime sillogismo" di Baldo degli Ubaldi nella seconda metà del '300 a commento della *lex Omnes populi*<sup>47</sup> - infatti, una comunità traeva il diritto di darsi un'organizzazione e delle leggi per il fatto stesso della propria esistenza<sup>48</sup>.

Se una comunità ha soggettività giuridica proprio in quanto è in grado di darsi le proprie regole, l'asservimento o l'assorbimento della stessa non

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Cfr. § "Quod collegia artium sive fratalearum civitatis Vicentiae & communia castro rum & villarum Vicentiae districtus inter se possint statuta facere" in lus municipale vicentinum cit. (nota 27), pp. 143v-144r.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Per comprendere l'importanza, nell'universo giuridico medievale (ma anche moderno), della concezione pluralistica, ma al contempo unitaria del sistema giuridico, si consideri il fatto che la stessa Dominante, una volta consolidato con le campagne militari il dominio di Terraferma, si sentì comunque in dovere di chiedere all'Impero il titolo, legittimante, di vicariato imperiale (che ottenne nel 1437).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cfr. ad D 1. 1. 9 l. *Omnes populi*, in part. n. 28 in Baldus Ubaldi, *In primam Digesti Veteris partem..*, Venetiis 1599, f. 13r.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. F. Calasso, *Medioevo del diritto, I, Le fonti*, Milano 1954, pp. 500 s.; Rossi, *Dottrine giuridiche* cit. (nota 21), pp. 102 ss. Nel tentativo di giustificare il fondamento giuridico della legislazione statutaria, in tempi e contesti diversi i giuristi medievali fecero ricorso anche alla teoria della *permissio* (autorizzazione) imperiale e della *iurisdictio* (potere esercitato in un ambito determinato). Cfr. U. Petronio, *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Torino 2012, p. 67. Per la comprensione della formazione delle dottrine in tema di *potestas condendi statuta* sono fondamentali le pagine di Storti Storchi, *Appunti in tema di*" Potestas condendi statuta" cit. (nota 23), pp. 114 ss.

poteva non passare attraverso la limitazione di quell'autonomia. Ed è per questo che il rapporto - di costante tensione - tra *universitas hominum* e *superior* finiva con l'esprimersi giuridicamente attraverso l'ingerenza giurisdizionale ed il controllo sostanziale sulle norme locali. Che, del resto, il problema della giustificazione teorica della *postestas condendi statuta* (anche) dei comuni rurali costituisca un aspetto del rapporto conflittuale tra *voluntas principis* e *voluntas populi* nei progetti di formazione del diritto è stato autorevolmente evidenziato<sup>49</sup>.

Chiarificatore, sul punto, pare un *consilium* reso da Tiberio Deciani<sup>50</sup> alla comunità della val di Fiemme in contesa con il Principe Vescovo, il quale pretendeva che gli "habitatores dicta vallis" non avrebbero potuto "condere statuta…nisi fuerimt confirmata ab ispo Reverendissimo Episcopo…"<sup>51</sup>. Il giurista udinese<sup>52</sup>, infatti, riconduce il rapporto universitas hominum - superior ad un alveo contrattuale; vi riconosce un sinallagma i cui elementi equilibranti sono, da un lato la concessione originaria di un privilegio; dall'altro la prestata fedeltà; ciò che, suo avviso, rende il diritto acquisito dalla comunità indisponibile alla modifica unilaterale e, per di più, vincolante non solo le persone che lo sancirono, ma anche tutti i loro successori.

I comuni rurali, del resto, lottano legittimamente per la conservazione della propria autonomia e delle proprie consuetudini poiché le norme che ne sono espressione – e, come tali assurgono, a simbolo stesso della co-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cfr. *ivi*, p. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sulla figura, il pensiero e l'opera del celebre criminalista cinquecentesco si vedano i contributi raccolti in M. Cavina (ed.), *Tiberio Deciani (1509-1582)*. Alle origini del pensiero giuridico moderno (Atti del Convegno internazionale di studi storici e giuridici, Udine 12-13 aprile 2002), Udine 2004. Cfr. anche Id., Deciani Tiberio, in Dizionario biografico degli italiani, XXXIII, Roma 1987, pp. 538-542; A. Marongiu, *Tiberio Deciani (1509-1582) lettore di diritto, consulente e criminalista*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 7 (1934), pp. 173-202; M. Pifferi, *Deciani Tiberio*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti (ed.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, I, pp. 726-728.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Il parere è stato rinvenuto e commentato da Giovanni Rossi in Rossi, *Dottrine giuridiche* cit. (nota 21). Il passaggio citato è a p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Il Deciani, peraltro, doveva avere notevole dimestichezza non solo con le questioni giurisdizionali del territorio trentino, ma anche con quelle del vicentino, per aver rivestito nel 1546 anche la carica di assessore del Podestà di Vicenza, con delega delle funzioni giudiziali in materia, cfr. Archivio di Stato di Vicenza., *Atti dei notai di Vicenza*, B. 460, *Notaio Matteo Filippi di Giovanni Pietro (1530-1586)*, c. 28v-29v

munità<sup>53</sup> - non sono mai capricciose; lungi dall'arbitrio esse costituiscono la sublimazione dell'equilibrio di forze necessario alla sopravvivenza stessa della comunità. Tutelano valori fondamentali senza i quali la comunità di villaggio crolla. Ed in ciò sta, tra l'altro, il senso e la necessità delle norme contro lo straniero; la *ratio* delle prelazioni e di molte altre delle regole che negli statuti in commento trovano posto. Si tratta dunque di norme fondate su di una "ratio naturalis", emerse dalla natura stessa delle cose e distanti dalla logica "programmatica" che può connotare la legge moderna; lontanissime, infine, come le norme consuetudinarie in genere, da matrici volontaristiche<sup>54</sup>.

Posti questi tratti non stupisce che la consolidazione in forma scritta degli statuti rurali risponda generalmente ad esigenze in senso lato difensive. Essi sono invocati, soprattutto, quando la comunità di villaggio si sente aggredita nella sua dimensione giuridica (spoglio giurisdizionale e compressione dell'autonomia), economica (aumento iniquo dell'imposizione fiscale, distrazione delle entrate, usurpazione dei beni comuni) e sociale (aumento dei poveri e degli stranieri); soprattutto allora essa avverte l'esigenza di definire o ridefinire i propri compiti; di consolidare in forma scritta diritti e doveri, prerogative e limiti; insomma, alla pressione esterna il governo della villa rurale risponde (anche) con il diritto.

Proprio nel momento in cui queste terre erano sollecitate da più fronti si poneva con urgenza il problema della conservazione di una identità storica e culturale, di cui si temeva la fine e in difesa della quale si invocava efficacemente l'autorità del diritto. Di un diritto "proprio", però, la cui specificità era rassicurante e la cui valenza identitaria rafforzava il portato di norme la cui razionalità intrinseca era frutto di un esperienza plurisecolare. E gli statuti in esame sono lucido specchio di questo timore; preoccupazione che si

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Sul valore simbolico ed identitario dello statuto cfr. Ascheri, *I diritti del medioevo* cit. (rif. nota 21), p. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Sulla dicotomia ragione-volontà quale chiave interpretativa dell'esperienza giuridica si vedano le magistrali pagine di A. Sciumè, *Ragione e volontà nella formazione del diritto italiano contemporaneo,* in Id. (ed.), *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea,* Torino 2012, pp. 217-259.

concretizza e assume veste documentaria tutte le volte che la comunità ha da fare i conti con una realtà nuova, diversa, ostile<sup>55</sup>.

L'attitudine difensiva degli statuti rurali, del resto, è ben attestata sia per l'area veneta che per quella trentina. Così nel quadro dello scontro fra élites locali ed élites cittadine prodottosi nel vicentino con l'assestamento delle strutture amministrativo-giurisdizionali del territorio, gli statuta assurgono al ruolo di barriere legali alle sopraffazioni poste in essere dai cives. E, non diversamente, le comunità roveretane intensificano l'attività statutaria quando il controllo vescovile diventava più vigile<sup>56</sup>.

Delle norme in esame, attraverso i verbali delle convicinie ed i privilegi di conferma, possiamo conoscere la data di consolidazione; il dies a quo della loro prima affermazione, giusta la matrice consuetudinaria, risulta però impossibile da determinare. È invece ricostruibile con certezza il momento della loro abrogazione; e coincide con il tramonto dell'ancien régime; quando, cioè, le campagne napoleoniche in Italia, vettori efficienti (e dotati di mezzi convincenti) dei "valori" filosofici fatti propri dalla Rivoluzione, decretarono, quantomeno su un piano formale<sup>57</sup>, la fine di un plurisecolare sistema istituzionale e giuridico.

Sistema che, certo, già da tempo versava in un profondo stato di crisi<sup>58</sup>, ma che non poteva sopravvivere all'urto delle nuove concezioni filosofiche del potere politico e della legge: unitario e monolitico il primo; fonte esclusiva del diritto, la seconda; l'uno e l'altra, diretto prodotto di quell'assolu-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> B. Andreolli, *Ala e Avio nel medioevo: da comunità di fatto a comunità di diritto*, in Id., S. Manente, E. Orlando, A. Princivalli (ed.), *Statuti di Ala e di Avio del secolo XV*, Roma 1990 (Corpus statutario delle Venezie, 7), p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibidem, p.14 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Sulla sostanziale ultrattività nel territorio vicentino delle norme formalmente abrogate contestualmente alla promulgazione del Codice Napoleone, cfr. B. Munari, *Notizie sulle leggi che regolarono la città e provincia di Vicenza fino all'attivazione del Codice civile italico...*, Vicenza 1861, pp. 15 s.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Sulle cause esogene ed endogene della crisi del sistema di diritto comune cfr. Cavanna, *Storia del diritto moderno* cit. (nota 24), pp. 37-68; Id, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982, pp. 193-236; A. M. Hespana, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999, pp. 163-176; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna 1976, pp. 47-59 e *passim*.

tismo giuridico che la storiografia ha identificato come tratto peculiare dei sistemi giuridici continentali contemporanei<sup>59</sup>.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, allo scardinamento del sistemi amministrativi fondati sul diritto statutario determinato dall'introduzione delle municipalità provvisorie (1797), salvo le effimere restaurazioni del potere austriaco (1798-1800; 1805-1806) previste dai trattati di Campoformido e Luneville, seguì l'esplicita abrogazione del sistema degli iura propria.

Il decreto che sancì l'unione degli Stati veneti al Regno d'Italia<sup>60</sup>, infatti, faceva espresso accenno all'inderogabilità del Codice Napoleone: opera legislativa il cui decreto di promulgazione (per il Regno d'Italia, 16 gennaio 1806) aveva espressamente abrogato "leggi romane,...ordinanze, consuetudini generali e locali, .. statuti e regolamenti" 61.

L'annessione, peraltro, originò anche una nuova distribuzione amministrativa territoriale che tolse ogni spazio alle residue autonomie locali e sradicò definitivamente l'antica struttura di podestarie, vicariati, vincinie e comunità. Ciò che rese di fatto impossibile agli austriaci, reinsediatisi a Vicenza nel novembre 1813 in seguito alla sconfitta dell'*Empereur* a Lipsia, un'autentica restaurazione dell'*ancien régime*<sup>62</sup>.

Ad una restaurazione siffatta, peraltro, almeno per quanto riguarda il sistema giuridico, il governo di Vienna neppure poteva dirsi interessato. Anzi, la politica del diritto intrapresa dall'assolutismo illuminato asburgico, almeno a partire da Giuseppe II, sembra manifestare la tendenza alla ri(con)duzione delle fonti ad una: la legge; meglio se generale, astratta ed espressa in forma di codice. Da qui, probabilmente, la progressiva svalutazione delle norme locali tra le quali quelle statutarie che verranno conside-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cfr. P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007, *passim*; Id., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 129-140; P. Caroni, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano 1998, *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cfr. Decreto 30 marzo 1806 n. 34, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, 1806, p. I, Milano 1806, pp. 280 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Sull'attivazione del *Code civil* nel Regno d'Italia, cfr. E. Dezza, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Torino 2000, pp. 97-100.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Cfr. G. A. Cisotto, *Il governo vicentino in età napoleonica (1806-1813)* in R. Zironda (ed.), *Il Vicentino tra Rivoluzione giacobina ed età napoleonica 1797-1813*, Vicenza 1989.

rate anche formalmente abrogate con l'attivazione del Codice civile generale austriaco<sup>63</sup>. Anche la sovrana patente 19 giugno 1811, non diversamente dal decreto napoleonico dinnanzi citato, dichiarò abolito il diritto comune, non meno che ogni altra legge e consuetudine relativa agli oggetti del Codice civile. E, con specifico riguardo agli statuti locali, sebbene l'ABGB (art. 11) ne subordinasse la vigenza all'espressa conferma da parte del legislatore, quest'ultimo, con decreto aulico 13 luglio 1811, stabilì che non si sarebbe data conferma (il che, per il veneto, equivaleva a riattivazione) ad alcuno statuto<sup>64</sup>. Ed è significativo che Franz von Zeiller, autore cui si riconosce la paternità del Codice civile generale, pur esplicito nel ricondurre la *ratio* dell'abrogazione "all'uniformità delle leggi, tanto salutare al commercio", non nascondesse che spesso

"molti statuti sono più giusti, e più equi delle prescrizioni del diritto comune civile...perché sono più adatti al carattere particolare, alla costituzione del paese, alla maniera di vivere e di procacciarsi il necessario sostentamento" 65.

Scontato, quindi, che neppure la legge istitutiva del nuovo sistema austriaco di amministrazione comunale<sup>66</sup> lasciasse spazio ad una reviviscenza delle fonti giuridiche locali.

Per quanto riguarda l'area trentina, le antiche consuetudini consolidate nelle carte di regola furono spazzate via dalle modifiche radicali dell'assetto delle comunità che si verificarono tra il 1796 e il 1810 con le riforme attuate dalle amministrazioni bavarese e napoleonica.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Sulla politica del diritto dell'assolutismo illuminato asburgico si vedano A. A. Cassi, *Il bravo funzionario asburgico tra* Absolutismus *e* Aufklärung. *La vita e l'opera di K.A. von Martini (1726-1800)*, Milano 1999, nonché Cavanna, *Storia del diritto* cit. (nota 24), pp. 253-335.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Cfr. G. Basevi, *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco...* (settima edizione), Milano 1859, p. 24; J. Mattei, *I paragrafi del codice civile austriaco...*, Venezia 1852, p. 60.; F. von Zeiller, *Commentario sopra il codice civile universale della monarchia austriaca...*, Venezia 1815, I, pp. 70-72.

<sup>65</sup> Cfr. ivi, pp. 70-72.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Cfr. Notificazione 4 aprile 1816 n. 54. "Attivazione di un nuovo sistema di amministrazione comunale (ed annesso regolamento) in Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio governo delle province venete, III, pt. I, Venezia 1816, pp. 179-295.

Dopo la breve occupazione francese (1797-1801), con la pace di Luneville (9 febbraio 1802) il principato vescovile di Trento fu secolarizzato<sup>67</sup> per poi essere annesso, in forza del trattato di Parigi (26 dicembre 1802) alla Contea del Tirolo<sup>68</sup>. Nel contesto dei provvedimenti volti ad uniformare il trentino alle altre province asburgiche il governo provinciale di Innsbruck subordinò la convocazione delle regole all'assenso preventivo delle autorità superiori<sup>69</sup>, con ciò mortificando la fonte della residua autonomia locale. Nel dicembre del 1805, con la pace di Presburgo, l'intero Tirolo fu assegnato al Regno di Baviera e con decreto 4 gennaio 1807, prima ancora che venisse riformato l'assetto istituzionale delle comunità locali<sup>70</sup>, le regolanie maggiori e minori, giudicate "anomale...ed incompatibili con qualunque regolare amministrazione delle giustizia" furono abrogate<sup>71</sup>; con esse vennero meno le competenze giudiziarie in prima e seconda istanza dei regolani maggiori e minori nelle cause civili riguardanti la gestione dei beni della comunità e dei convicini.

L'abrogazione definitiva degli statuti rurali - comunque ormai privi di effettiva rilevanza - sarebbe avvenuta in seguito all'ennesimo cambiamento politico-istituzionale; quando cioè, annesso il Tirolo meridionale al Regno d'Italia con la denominazione di Dipartimento dell'Alto Adige (maggio 1810) e prima ancora che l'assetto amministrativo fosse consolidato<sup>72</sup>, vi fu

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Cfr. U. Corsini, Storia del Trentino nel secolo XIX, Rovereto 1963, p. 65 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Cfr. J. Koegl, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, Trento 1964, pp. 393-403.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Cfr. Ordinanza del cesareo regio Giudizio provinciale ed unitovi Capitaniato circolare ai Confini d'Italia del 5 gennaio 1805, che estende a tutto il territorio la circolare dell'i. r. Uffizio capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia del 10 maggio 1787.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Cfr. Ordine generale del re di Baviera, 24 febbraio 1808, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno di Baviera, Foglio del Governo n. 5, in Foglio d'Avvisi per il Tirolo Meridionale, 24 febbraio 1808, n. 5, pp. 129-148; Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale (1808 settembre 24), in Foglio d'Avvisi per il Circolo dell'Adige, 9 novembre 1808, n. 61, pp. 949-992.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Cfr. Decreto 4 gennaio 1807, in *Foglio d'avvisi per il Tirolo Meridionale*, Rovereto 1807, pp. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Cfr. Decreto 23 agosto 1810 (n. 194), che estendeva al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico (con riferimento al "*Decreto sull'Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno*" dell'8 giugno 1805, n. 46).

posto in vigore, con decreto 15 giugno 1810<sup>73</sup>, unitamente ai noti regolamenti attuativi, il Codice Napoleone.

La dissoluzione dell'impero francese e l'inquadramento del Tirolo (salva l'amministrazione del commissario von Roschmann fino all'aprile del 1815) tra province della casa d'Austria non ripristinò il precedente sistema, imponendo un ordine che era ormai saldamente statale.

Se, peraltro, l'ordinamento comunale napoleonico rimase in vigore nel circolo di Trento fino al 31 dicembre 1817 ed in quello di Rovereto fino al 31 dicembre 1820, sin dal 1° ottobre, in entrambi i territori veniva posto in attività l'ABGB<sup>74</sup>. Per il rapporto tra quest'ultimo e gli statuti non si ha che da rimandare alle notazione svolte poco sopra per le province venete.

La riflessione condotta nelle pagine precedenti porta ad un apparente paradosso. Statuti rurali che, per origine, natura e funzione, hanno avuto (ed alle quali la storiografia ha riconosciuto) un forte valore identitario ed un ruolo di salvaguardia dei diritti degli appartenenti ad una specifica comunità, spesso in danno a quelle vicine, comparati tra di loro risultano straordinariamente simili; e si tratta di una somiglianza che va oltre la semplice assonanza, poiché non è ravvisabile solo per gruppi omogenei di fonti (venete con venete e trentine con trentine), ma è assolutamente trasversale; e, quindi, tale da rendere plausibile l'esistenza di collegamenti "sotterranei", indifferenti ai confini geopolitici, che sarebbe interessantissimo portare alla luce.

Nella loro forma consolidata, non è irragionevole ritenere che queste fonti possano aver tratto spunti formali da regolamentazioni ritenute più autorevoli, ma pare fuor di dubbio che esse recuperino consuetudini peculiari, tratte direttamente dall'esperienza dei secoli precedenti, in ciò rivelando una natura "plastica", conformata alla realtà che le produsse.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Cfr. Decreto vicereale n. 106 del 15 giugno 1810 in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal primo gennaio al 30 giugno 1810*, Milano 1810, p. 328-330.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Cfr. M.R. Di Simone, *L'introduzione del codice civile austriaco in Italia*. Aspetti e momenti, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, II*, Milano 1994, pp. 1015-1038, ora in Ead, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano 2006, p. 166; ead., *Istituzioni e fonti normative dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007, pp. 189 ss.; F. Menestrina, *Nel centenario del codice civile generale austriaco*, in «Rivista di diritto civile», III (1911), pp. 808-839.

Certo, esse costituiscono il precipitato giuridico dell'incontro-scontro tra comunità antropiche ed un territorio che, tutto sommato, di qua e di là dal confine veneto-trentino era simile; ma ciò non pare sufficiente a giustificare l'elevata ricorrenza di coincidenze formali e sostanziali (a livello di assetto amministrativo del comune, tipologia di illeciti, ecc.).

Anche spiegare il fenomeno sulla base di una teoria della circolazione dei modelli giuridici che faccia leva sulla figura dei notai incaricati della formalizzazione degli statuti in sede di consolidazione non convince appieno. Per il vicentino i notai registravano senz'altro i verbali delle convicinie, ma non v'è prova che venisse dato loro mandato di predisporre il testo degli statuti o che utilizzassero un "canovaccio" da adattare a seconda delle situazioni contingenti<sup>75</sup>. L'ipotesi, comunque, verrebbe solo per il vicentino e non spiegherebbe la simmetria degli equivalenti trentini ove la funzione di scrivano della comunità risulta spesso affidata ai parroci locali.

Neppure gli anni di comune soggezione al dominio Veneziano delle comunità esaminate possono spiegarlo, poiché gli statuti rurali noti hanno, per lo più, il medesimo contenuto anche precedentemente ad esso; e ciò per tacere del fatto che, con riguardo al Roveretano, il dominio della Serenissima durò meno di un secolo.

Forse, questa sorprendente convergenza di normative consuetudinarie deve piuttosto qualcosa alla mobilità - ritenuta oggi più significativa di quanto non si credesse in passato - delle popolazioni d'area alpina e prealpina in età medievale, con la conseguente e circolazione d'idee; nonché alla documentata, comune, origine c.d. "cimbrica" (più propriamente bavaro-tirolese) delle popolazione stanziate proprio nell'area presa a riferimen-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Sull'interpretazione del fenomeno degli statuti "copiaticci" si vedano le note di G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiaticci,* jus proprium *e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario* (Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti, Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993) (= «Archivio storico ticinese», XXXII [1995]), pp. 171-192; e R. Savelli, *Che cosa era il diritto patrio di una repubblica?*, in I. Birocchi, A. Mattone (ed.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX): atti del convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004*, Roma 2006, p. 270.

to, e quindi ad un sostrato culturale comune, antecedente ai confini imposti dalle entità politiche consolidatesi a partire dal basso medioevo<sup>76</sup>.

È, comunque, estremamente significativo che fonti giuridiche cui pure veniva associata una forte valenza indentitaria, manifestino, nelle forme e nei contenuti, una spiccata "extrastatualità".

Conferma a livello micro-locale di quella vocazione del diritto, nel sistema giuridico medievale e moderno, a superare i confini geopolitici (anche quelli con considerati più solidi) e ad imporsi non *ratione imperi*, bensì *imperio rationis*.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cfr. J. Riedmann, *Mito e realtà "cimbre*", in *Storia dell'Altipiano* cit. (nota 39) I, pp. 243-257.